



REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'agricoltura

Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia

Via Sirio, 1 - 95041 S. Pietro fraz. di Caltagirone (CT)
Tel +39(0)933-998006 FAX+39(0)933- 998029
Partita I.V.A. 00516680873
www.granicoltura.it e-mail: info@granicoltura.it

REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA

TITOLO I

Norme Generali

Art.1 Oggetto e finalità

1. La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia (nel seguito “Stazione”), nel rispetto della Carta europea dei Ricercatori, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti, in conformità al presente Regolamento può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Gli assegni, che possono essere finanziati sia con fondi ordinari sia con fondi esterni, devono essere finalizzati alla realizzazione di un programma di ricerca scientifica o tecnologica che rientri nell’ambito delle attività istituzionali elencate all’art. 3 dello statuto della Stazione.

2. Gli assegni di ricerca sono conferiti a seguito dell’espletamento di procedure selettive, comprensive di un colloquio, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

TITOLO II

Modalità di conferimento degli assegni di ricerca

Art. 2

Attivazione degli assegni

1. Sulla base delle risorse appositamente iscritte nel bilancio di previsione, o sulla base di risorse provenienti da progetti di ricerca finanziati da fondi europei, statali e regionali, il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore della Stazione, stabilisce, ogni anno **o ogniqualvolta sia verificata la disponibilità della copertura economica della spesa**, il numero di assegni di ricerca attivabili. Contestualmente il Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore della Stazione, determina i contenuti e i tempi del bando, in armonia con quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 22 co. 8 della L. n. 240/2010, il contratto con cui è conferito l’assegno di ricerca non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro alle dipendenze della “Stazione”, nè dà diritti in ordine all’accesso ai ruoli dello stesso.

3. Per gli assegni di nuova attivazione, il Direttore indica le linee di ricerca che intende sviluppare con l’apporto degli assegnisti.

4. Nel bando di concorso sono indicati, in particolare:

- a) il numero complessivo di assegni attribuibili e le linee di ricerca individuate;

- b) la durata e l'ammontare degli assegni;
- c) i requisiti di ammissione come indicati all'art. 4;
- d) i casi di incompatibilità;
- e) le modalità di partecipazione alla selezione e i criteri sulla cui base si procederà alla valutazione dei candidati, nonché dei titoli e delle pubblicazioni da ciascuno presentati;
- f) le modalità di svolgimento dei colloqui.

La notizia del bando è pubblicata sul sito della “**Stazione**”. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a quindici giorni.

6. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il termine di scadenza stabilito dal bando, tramite PEC, CORRIERE AUTORIZZATO, RACCOMANDATA o A MANO. Solo nel caso domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Alla domanda devono essere, inoltre, allegati il *curriculum* scientifico-professionale del candidato, le eventuali pubblicazioni e ogni altro titolo che, ad avviso del candidato, possa servire a comprovare la sua qualificazione e la sua produzione scientifica, nonché la sua attitudine alla ricerca.

7. Ai fini della selezione, il Direttore, costituisce con proprio decreto una Commissione composta dal Direttore, dal Responsabile Campo di Germoplasma, e da un componente del CDA indicato dallo stesso CdA, cui spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola linea di ricerca.

8. Ai fini della valutazione del *curriculum* scientifico-professionale dei candidati si considerano oltre la Laurea Magistrale, gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento *post-lauream*, conseguiti in Italia o all'estero, l'attività di ricerca, adeguatamente documentata, svolta presso soggetti pubblici o privati, le pubblicazioni, le *fellowships* o altri incarichi, sia in Italia sia all'estero.

9. Per la valutazione dei candidati la commissione dispone di trenta punti, una parte dei quali da attribuire complessivamente ai titoli e la restante da riservare al colloquio. La commissione provvede all'attribuzione dei punti secondo quanto disposto dal bando. La valutazione dei titoli precede l'inizio dei colloqui. I relativi risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento degli stessi colloqui, secondo le modalità indicate nel bando.

10. Sulla base dei *curricula* e dei titoli presentati dai candidati, la commissione attribuisce a ciascuno un punteggio nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando, tenendo conto dell'esperienza e della qualificazione scientifica, quale risulta dal relativo *curriculum* scientifico-professionale. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguano nei titoli una valutazione complessiva maggiore del 50% del punteggio attribuibile.

11. Il colloquio è indirizzato a valutare e le competenze scientifiche dallo stesso maturate. Il colloquio si intende superato se il candidato consegua una valutazione maggiore del 50% del punteggio attribuibile. Ai candidati ammessi al colloquio, residenti stabilmente all'estero, possono essere garantite modalità che agevolino la loro partecipazione ai colloqui, così come disciplinato dal bando.

12. terminate le prove, la commissione formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna linea di ricerca e designa i vincitori, dopo aver effettuato le debite verifiche riguardo al possesso da parte di tutti gli idonei dei requisiti di qualità richiesti dal bando. Le procedure di selezione devono essere ultimate entro il termine stabilito dal bando. I verbali della Commissione sono pubblici. Gli esiti delle selezioni sono approvati con decreto del Direttore e pubblicati sul sito web della “**Stazione**”.

13. Il rapporto contrattuale dei vincitori degli assegni di ricerca decorre dal primo giorno utile successivo alla firma del contratto, salvo richiesta motivata di deroga, comunque non superiore a 15 giorni. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno di ricerca non si presenti, entro i termini previsti dall'Amministrazione, ai competenti uffici per la stipula del contratto, o vi rinunci, si provvede alla convocazione degli idonei che seguono in graduatoria per la linea di ricerca per la quale è venuto meno il vincitore. La graduatoria è comunque valida fino ad un massimo di sessanta giorni dall'approvazione degli atti. L'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni.

14. Nel caso in cui non vi siano vincitori per una determinata linea di ricerca o nessun idoneo accetti l'assegno, ovvero il vincitore rinunci entro sessanta giorni dall'inizio dell'attività, l'assegno può essere attivato nuovamente dalla "Stazione" nel bando successivo come linea di ricerca aggiuntiva.

Art. 3 Requisiti di ammissione

1. Possono candidarsi al conferimento degli assegni di ricerca gli studiosi in possesso di laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico che presentino un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Non possono partecipare ai bandi per il conferimento degli assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso oppure un rapporto di coniugio e gli istituti delle unioni civili e della convivenza di fatto (ai sensi della Legge n. 76/2016), con il Direttore o un componente del Consiglio di amministrazione della "Stazione".

TITOLO III *Gestione Contrattuale*

Art. 4 Durata e importo

1. Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti definiti dalla legge e dal comma seguente e nei modi stabiliti dall'art. 10 del presente Regolamento.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno sia stato eventualmente fruito in coincidenza con la frequenza a un corso di dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso. Ai fini della durata degli assegni non sono rilevati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. L'importo annuo lordo degli assegni di ricerca è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della predisposizione del bilancio di previsione, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

4. Il titolare dell'assegno di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero, a valere sui contributi per la ricerca scientifica a disposizione della Stazione, secondo quanto previsto dal Regolamento delle missioni e dei

rimborsi spese.

Art. 5

Incompatibilità

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e a ciclo unico, a corsi di dottorato di ricerca con borsa e a scuole di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero. La titolarità dell'assegno è inoltre incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria.

2. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università e delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. L'attribuzione dell'assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra indicate, il collocamento in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca.

3. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.

4. Sono compatibili con l'assegno di ricerca le attività extra di relatore in seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicitiche.

Art. 6 Natura e stipula del contratto

1. L'assegno è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra la Stazione e il vincitore e decorre dal primo giorno utile successivo a quello della data della stipula. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale della Stazione.

2. Gli assegni di ricerca sono esenti da prelievo fiscale; ad essi si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26, e seguenti della legge 8.8.1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il titolare dell'assegno dovrà provvedere a sue spese alla stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovrà esibire al momento della formalizzazione del rapporto. Per gli assegni conferiti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, ove previsto dagli specifici bandi o contratti, la spesa per la stipula di tale polizza sono a carico dei fondi del progetto stesso.

ART. 7 Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

1. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a svolgere l'attività di ricerca prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature della Stazione. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Direttore.

2. L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal Direttore, il quale è anche tenuto a verificarla. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il docente referente e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni lavorativi annui.

3. Durante il periodo di astensione legata al parto, gli assegnisti hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12.7.2007. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, gli assegnisti hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge 27.12.2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12.7.2007, è integrata dalla Stazione fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

4. Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a presentare al Direttore una relazione annuale sulle attività svolte, e a illustrare i risultati conclusivi della propria attività.

5. Durante il periodo di vigenza del contratto, qualora il titolare dell'assegno non svolga con regolarità l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, nel caso perduri l'inadempienza dell'assegnista, nonostante questo abbia ricevuto un primo richiamo orale, seguito da uno scritto con l'indicazione di un congruo termine (almeno quindici giorni) per riprendere l'attività secondo gli impegni contrattuali assunti. Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto del Direttore.

Art. 8 Recesso dei titolari di assegno di ricerca

1. Il titolare dell'assegno di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

TITOLO IV ***Rinnovabilità***

Art. 9 **Rinnovo degli assegni di ricerca**

1. La domanda di rinnovo degli assegni di ricerca, accompagnata dalla relazione sull'attività già svolta, elaborata dal titolare dell'assegno, deve essere inoltrata all'Amministrazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, dopo aver acquisito il parere favorevole del Direttore e a

seguito della valutazione positiva espressa dalla Commissione di cui al comma seguente. Nella domanda di rinnovo devono essere specificati gli obiettivi che sono da conseguire ai fini della prosecuzione del progetto di ricerca e che motivano la richiesta di rinnovo. Il titolare dell'assegno è tenuto a stipulare il contratto di rinnovo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

2. La Commissione che deve esaminare la richiesta di rinnovo è composta dai medesimi componenti della Commissione che ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati al fine del conferimento dell'assegno. Nel caso in cui uno o più membri di tale Commissione siano indisponibili, per decadenza o impedimento, si provvede alla loro sostituzione con decreto del Direttore.

Art. 10

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale della Stazione, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dal contratto individuale.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, il Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto dal Direttore, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web della Stazione.

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)